

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 25

sabato, 13 marzo 2021

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE III

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Ordinanze**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 13 marzo 2021, **n. 19**

**Disposizioni restrittive Comuni della Provincia di
Arezzo.** *pag. 3*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 13 marzo 2021, **n. 20**

**Disposizioni restrittive Comuni della Provincia di
Prato.** *" 6*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 13 marzo 2021, **n. 21**

**Ulteriori disposizioni restrittive Comuni della
Provincia di Pistoia.** *" 8*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 13 marzo 2021, **n. 22**

Disposizioni restrittive alcuni comuni. *" 11*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 13 marzo 2021, **n. 23**

Disposizioni restrittive attività scolastica. *" 15*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 13 marzo 2021, **n. 24**

**Disposizioni restrittive per alcuni comuni tosca-
ni.** *" 17*

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2021, n. 19

Disposizioni restrittive Comuni della Provincia di Arezzo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti

virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 630/2020;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e visto in particolare l'articolo 3, comma 1 che stabilisce quanto segue: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19), come convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 ed in particolare l'articolo 1, comma 16 che sancisce che "[...] la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 30 aprile 2021;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del

2020, proroga non oltre il 15 ottobre 2020 le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020;

Visto il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 24;

Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 14 gennaio 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza ministeriale del 12 febbraio 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 644 del 08/01/2021 avente per oggetto: «Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio»;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 3787 del 31/01/2021 avente per oggetto «Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo»;

Dato atto che alla data del 12/03/2021, il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni nella Provincia di Arezzo risulta pari a 266 ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per la medesima Provincia risulta pari a 499, prossimo quindi al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle dark red zone dalle Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic, adottato dal Consiglio Europeo;

Viste le evidenze risultanti dal contesto epidemiologico nei Comuni della Provincia di AREZZO e le peculiarità del contesto sociale ed economico dei medesimi territori;

Considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus;

Ritenuto necessario, in forza del principio di precauzione, e delle indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali, adottare provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone fisiche nonché alla sospensione di alcune attività con sede nel territorio predetto, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del contagio, sia all'interno che al di fuori dei Comuni interessati;

Valutato di stabilire le misure restrittive per il contenimento del contagio previste sulle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per il territorio di tutti i comuni della Provincia di Arezzo;

Dato atto che restano ferme le misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti;

Vista l'intesa raggiunta con la Prefettura di Arezzo al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento;

Sentiti i Sindaci di tutti i Comuni della Provincia di Arezzo;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

a) per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con riferimento a tutti i Comuni della Provincia di Arezzo di seguito elencati:

- Anghiari;
- AREZZO;
- Badia Tedalda;
- Bibbiena;
- Bucine;
- Capolona
- Caprese Michelangelo;
- Castel Focognano;
- Castel San Niccolò;
- Castelfranco Piandiscò;
- Castiglion Fibocchi;
- Castiglion Fiorentino;
- Caviglia;
- Chitignano;
- Chiusi della Verna;
- Civitella in Val di Chiana;
- Cortona;
- Foiano della Chiana;
- Laterina;
- Loro Ciuffenna;
- Lucignano;
- Marciano della Chiana;

- Monte San Savino;
- Montemignaio;
- Monterchi;
- Montevarchi;
- Ortignano Raggiolo;
- Pergine Valdarno;
- Pieve Santo Stefano;
- Poppi;
- Pratovecchio Stia;
- San Giovanni Valdarno;
- Sansepolcro;
- Sestino;
- Subbiano;
- Talla;
- Terranuova Bracciolini

sono adottate, a decorrere da lunedì 15 marzo 2021 fino a domenica 21 marzo compresa, eventualmente reiterabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per le zone caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato;

b) sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio dei Comuni di cui alla lettera a) per sottoporsi alle vaccinazioni anti-COVID.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo ed è valida per la durata di sette giorni fino a domenica 21 marzo compresa.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- a tutti i Sindaci della Provincia di Arezzo
- al Presidente della Provincia di Arezzo;
- al Prefetto di Arezzo;
- all'Az. USL Toscana Toscana SUD EST;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della

legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2021, n. 20

Disposizioni restrittive Comuni della Provincia di Prato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 630/2020;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e visto in particolare l'articolo 3, comma 1 che stabilisce quanto segue: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19), come convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 ed in particolare l'articolo 1, comma 16 che sancisce che "[...] la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 30 aprile 2021;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del

2020, proroga non oltre il 15 ottobre 2020 le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020;

Visto il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 24;

Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 14 gennaio 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza ministeriale del 12 febbraio 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei

Ministri 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 644 del 08/01/2021 avente per oggetto: «Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio»;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 3787 del 31/01/2021 avente per oggetto «Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo»;

Dato atto che alla data del 12/03/2021, il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni nella Provincia di Prato risulta pari a 366 ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per la medesima Provincia risulta pari a 616, superiore quindi al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle dark red zone dalle Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic, adottato dal Consiglio Europeo;

Viste le evidenze risultanti dal contesto epidemiologico nei Comuni della Provincia di PRATO e le peculiarità del contesto sociale ed economico dei medesimi territori;

Considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus;

Ritenuto necessario, in forza del principio di precauzione, e delle indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali, adottare provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone fisiche nonché alla sospensione di alcune attività con sede nel territorio predetto, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del contagio, sia all'interno che al di fuori dei Comuni interessati;

Valutato di stabilire le misure restrittive per il

contenimento del contagio previste sulle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per il territorio di tutti i comuni della Provincia di Prato;

Dato atto che restano ferme le misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus Covid-19 già vigenti;

Vista l'intesa raggiunta con la Prefettura di Prato al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento;

Sentiti i Sindaci di tutti i Comuni della Provincia di Prato;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

a) per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con riferimento a tutti i Comuni della Provincia di Prato di seguito elencati:

- Prato;
- Montemurlo;
- Carmignano;
- Poggio a Caiano;
- Vaiano;
- Cantagallo;
- Vernio

sono adottate, a decorrere da lunedì 15 marzo 2021 fino a domenica 21 marzo compresa, eventualmente reiterabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per le zone caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato;

b) sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio dei Comuni di cui alla lettera a) per sottoporsi alle vaccinazioni anti-COVID.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo ed

è valida per la durata di sette giorni fino a domenica 21 marzo compresa.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Sindaco del comune di:
- Prato;
- Montemurlo;
- Carmignano;
- Poggio a Caiano;
- Vaiano;
- Vernio;
- Cantagallo
- al Presidente della Provincia di Prato ;
- al Prefetto di Prato;
- all'Az. USL Toscana Toscana Centro;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2021, n. 21

Ulteriori disposizioni restrittive Comuni della Provincia di Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono

abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 630/2020;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e visto in particolare l'articolo 3, comma 1 che stabilisce quanto segue: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive

rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19), come convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 ed in particolare l'articolo 1, comma 16 che sancisce che "[...] la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 30 aprile 2021;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, proroga non oltre il 15 ottobre 2020 le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020;

Visto il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 24;

Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 14 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza ministeriale del 12 febbraio 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

Visto il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 10 del 5 marzo 2021 "Disposizioni restrittive per i comuni della provincia di Pistoia" - Proroga;

Considerato che la sopra citata ordinanza ha disposto l'adozione, sono adottate, a decorrere da lunedì 8 marzo 2021 e per la durata di cinque giorni fino a venerdì 12 marzo 2021 compreso, eventualmente reiterabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le

misure previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per le zone caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 644 del 08/01/2021 avente per oggetto: "Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio";

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 3787 del 31/01/2021 avente per oggetto "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo";

Dato atto che alla data del 12/03/2021, il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni nella Provincia di Pistoia risulta pari a 356 ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per la medesima Provincia risulta pari a 733, superiore quindi al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle dark red zone dalle Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic, adottato dal Consiglio Europeo;

Viste le evidenze risultanti dal contesto epidemiologico nei Comuni della Provincia di Pistoia e le peculiarità del contesto sociale ed economico dei medesimi territori;

Considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus;

Ritenuto necessario, in forza del principio di precauzione, e delle indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali, adottare provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone fisiche nonché alla sospensione di alcune attività con sede nel territorio predetto, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del contagio, sia all'interno che al di fuori dei Comuni interessati;

Valutato di stabilire le misure restrittive per il contenimento del contagio previste sulle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per il territorio di tutti i comuni della Provincia di Pistoia;

Dato atto che restano ferme le misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti;

Vista l'intesa raggiunta con la Prefettura di Pistoia al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento;

Sentiti i Sindaci di tutti i Comuni della Provincia di Pistoia;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

a) per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con riferimento ai Comuni di:

Abetone Cutigliano (PT)
 Agliana (PT)
 Buggiano (PT)
 Chiesina Uzzanese (PT)
 Lamporecchio (PT)
 Larciano (PT)
 Marliana (PT)
 Massa e Cozzile (PT)
 Monsummano Terme (PT)
 Montale (PT)
 Montecatini-Terne (PT)
 Pescia (PT)
 Pieve a Nievole (PT)
 Pistoia (PT)
 Ponte Buggianese (PT)
 Quarrata (PT)
 Sambuca Pistoiese (PT)
 San Marcello Piteglio (PT)
 Serravalle Pistoiese (PT)
 Uzzano (PT)

sono adottate, a decorrere da lunedì 15 marzo 2021 e fino a domenica 21 marzo compresa, eventualmente reiterabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per le zone caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato;

b) sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio dei Comuni di cui alla lettera a) per sottoporsi alle vaccinazioni anti-COVID.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo ed è valida fino a domenica 21 marzo compresa. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Sindaco del comune di:
 Abetone Cutigliano (PT)
 Agliana (PT)
 Buggiano (PT)
 Chiesina Uzzanese (PT)
 Lamporecchio (PT)
 Larciano (PT)
 Marliana (PT)
 Massa e Cozzile (PT)
 Monsummano Terme (PT)
 Montale (PT)
 Montecatini-Terne (PT)
 Pescia (PT)
 Pieve a Nievole (PT)
 Pistoia (PT)
 Ponte Buggianese (PT)
 Quarrata (PT)
 Sambuca Pistoiese (PT)
 San Marcello Piteglio (PT)
 Serravalle Pistoiese (PT)
 Uzzano (PT)

- al Presidente della Provincia di Pistoia;
 - al Prefetto di Pistoia;
 - all'Az. USL Toscana Toscana Centro;
 - al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
 Eugenio Giani

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2021, n. 22

Disposizioni restrittive alcuni comuni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 630/2020;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", mediante il quale sono state emanate nuove

disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e visto in particolare l'articolo 3, comma 1 che stabilisce quanto segue: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19), come convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 ed in particolare l'articolo 1, comma 16 che sancisce che "[...] la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 30 aprile 2021;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, proroga non oltre il 15 ottobre 2020 le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020;

Visto il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 24;

Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare

i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» convertito in legge 12 marzo 2021, n. 29 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 14 gennaio 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza ministeriale del 12 febbraio 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 644 del 08/01/2021 avente per oggetto: «Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio»;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 3787 del 31/01/2021 avente per oggetto «Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo»;

Dato atto che alla data del 12/03/2021, nei comuni del distretto di Santa Croce sull'Arno il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni e negli ultimi 14 giorni relativo a ciascun Comune è il seguente:

Santa Croce Sull'Arno (PI), risulta pari a 377 ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per lo stesso comune risulta pari a 795 superiore al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle dark red zone dalle Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic, adottato dal Consiglio Europeo;

San Miniato (PI), risulta pari a 379 ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per lo stesso comune risulta pari a 775 superiore al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle dark red zone dalle Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic, adottato dal Consiglio Europeo;

Castelfranco di Sotto (PI), risulta pari a 349 ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per lo stesso comune risulta pari a 616 superiore al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle dark red zone dalle Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic, adottato dal Consiglio Europeo;

Fucecchio (FI), risulta pari a 390 ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per lo stesso comune risulta pari a 742 superiore al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle dark red zone dalle Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic, adottato dal Consiglio Europeo;

Montopoli in Val d'Arno (PI), risulta pari a 339 ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli

ultimi 14 giorni per lo stesso comune risulta pari a 554 superiore al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle dark red zone dalle Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic, adottato dal Consiglio Europeo;

Viste le evidenze risultanti dal contesto epidemiologico nei Comuni suddetti le peculiarità del contesto sociale ed economico dei medesimi territori;

Considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus COVID-19;

Ritenuto necessario, in forza del principio di precauzione, e delle indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali, adottare provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone fisiche nonché alla sospensione di alcune attività con sede nei territori predetti, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del contagio, sia all'interno che al di fuori dei Comuni interessati;

Valutato di stabilire le misure restrittive per il contenimento del contagio previste sulle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per il territorio di tutti i comuni suddetti;

Dato atto che restano ferme le misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti;

Vista l'intesa raggiunta con la Prefetture di Firenze e Pisa al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento;

Sentiti i Sindaci di tutti i Comuni sopra elencati;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

a) per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del

virus COVID-19 già vigenti, con riferimento a tutti i Comuni di seguito elencati:

Santa Croce Sull'Arno (PI),

San Miniato (PI),

Castelfranco di Sotto (PI),

Fucecchio (FI),

Montopoli in val d'Arno (PI)

sono adottate, a decorrere da lunedì 15 marzo 2021 fino a domenica 21 marzo 2021 compresa, eventualmente reiterabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per le zone caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato.

b) sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio dei Comuni di cui alla lettera a) per sottoporsi alle vaccinazioni anti-COVID.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo ed è valida per la durata di sette giorni fino a domenica 21 marzo 2021 compresa.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- a tutti i Sindaci dei Comuni sopra citati;

- al Presidente della Provincia di Pisa e della Città Metropolitana di Firenze;

- ai Prefetti di Pisa e Firenze;

- all'Az. USL Toscana Centro e Toscana Nord Ovest;

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Gianni

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2021, n. 23**Disposizioni restrittive attività scolastica.****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio

2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 630/2020;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e visto in particolare l'articolo 3, comma 1 che stabilisce quanto segue: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19), come convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 ed in particolare l'articolo 1, comma 16 che sancisce che "[...] la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 30 aprile 2021;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, proroga non oltre il 15 ottobre 2020 le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020;

Visto il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 24;

Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza ministeriale del 12 febbraio 2021- Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano che prevede alla Regione Toscana si applicano le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, per quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.

Vista l'ordinanza ministeriale del 27 febbraio 2021

- Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano che prevede fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nei rispettivi territori, per le Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e per le Province autonome di Trento e Bolzano, l'ordinanza del Ministro della salute 12 febbraio 2021, citata, e' rinnovata per ulteriori quindici giorni;

Visto l'articolo 43 del DPCM del 2 marzo 2021 "Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.";

Visto in particolare l'articolo 21, comma 2 del citato DPCM ai sensi del quale "La misura di cui al primo periodo dell'art. 43 e' disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.";

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 5 marzo "Istituzione del Comitato Emergenza Prevenzione Scolastica (CEPS)";

Vista la riunione del CEPS del 12 marzo 2021 alla quale sono stati invitati a partecipare i Sindaci dei comuni interessati;

Dato atto che il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni nel Comune di Castelnuovo Berardenga, è pari al valore di 596, calcolato in data 12/03/2021;

Dato atto che il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni nel Comune di Siena, è pari al valore di 354, calcolato in data 12/03/2021;

Dato atto che il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni nel Comune di Certaldo è pari al valore di 403, calcolato in data 12/03/2021;

Dato atto che il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni nel Comune di Reggello, è pari al valore di 469, calcolato in data 05/03/2021;

Dato atto che il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni nel Comune di Marradi, è pari al valore di 431, calcolato in data 12/03/2021;

Viste le evidenze risultanti dal contesto epidemiologico dei Comuni sopradetti e le peculiarità del contesto sociale ed economico dei medesimi territori;

Considerato che i dati epidemiologici evidenziano la presenza di condizioni in grado di evolvere verso un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus;

Considerato pertanto che sulla base dei dati della situazione epidemiologica, è necessario adottare nei comuni predetti le misure di cui all'articolo 43 del DPCM del 2 marzo 2021;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

1. di disporre per i seguenti Comuni:

Castelnuovo Berardenga;

Siena;

Certaldo;

Reggello;

Marradi;

la sospensione delle attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e che le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado le quali si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134

del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

2. di disporre che le misure di cui al punto 1 sono valide a decorrere da lunedì 15 marzo 2021 per la durata di 6 giorni fino a sabato 20 marzo 2021 compreso.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere da lunedì 15 marzo 2021 ed è valida fino a sabato 20 marzo 2021 compreso, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- ai Comuni di cui al punto 1;

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;

- ai Prefetti;

- ai Sindaci dei comuni suddetti;

- ai Presidenti delle Province e della Città metropolitana di Firenze;

- alle Aziende ed Enti del SSR;

- al Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2021, n. 24

Disposizioni restrittive per alcuni comuni toscani.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 630/2020;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e visto in particolare l'articolo 3, comma 1 che stabilisce quanto segue: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino

a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19), come convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 ed in particolare l'articolo 1, comma 16 che sancisce che "[...] la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 30 aprile 2021;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, proroga non oltre il 15 ottobre 2020 le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020;

Visto il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 24;

Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 14 gennaio 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza ministeriale del 12 febbraio 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

Visto il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 10 del 5 marzo 2021 «Disposizioni restrittive per i comuni della provincia di Pistoia» - Proroga;

Considerato che la sopra citata ordinanza ha disposto

l'adozione, sono adottate, a decorrere da lunedì 8 marzo 2021 e per la durata di cinque giorni fino a venerdì 12 marzo 2021 compreso, eventualmente reiterabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per le zone caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 644 del 08/01/2021 avente per oggetto: «Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio»;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 3787 del 31/01/2021 avente per oggetto «Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo»;

Dato atto che alla data del 12/03/2021, il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni nel Comune di Firenzuola (FI) risulta pari a 487 ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per il medesimo Comune risulta pari a 775, superiore quindi al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle dark red zone dalle Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic, adottato dal Consiglio Europeo;

Dato atto che alla data del 12/03/2021, il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni nel Comune di Scarlino (GR) risulta pari a 410 ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per il medesimo Comune risulta pari a 794, superiore quindi al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle dark red zone dalle Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic, adottato dal Consiglio Europeo;

Dato atto che alla data del 12/03/2021, il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni nel Comune di Santa Luce (PI) risulta pari a 618 ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per il medesimo Comune risulta pari a 803, superiore quindi al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle dark red zone dalle Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic, adottato dal Consiglio Europeo;

Dato atto che alla data del 12/03/2021, il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni nel Comune di Castellina Marittima (PI) risulta pari a 156 ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per il medesimo Comune risulta pari a 520, superiore quindi al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle dark red zone dalle Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic, adottato dal Consiglio Europeo;

Dato atto che alla data del 12/03/2021, il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni nel Comune di Viareggio (LU) risulta pari a 387 ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni per il medesimo Comune risulta pari a 509, superiore quindi al valore di 500 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle dark red zone dalle Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic, adottato dal Consiglio Europeo;

Viste le evidenze risultanti dal contesto epidemiologico nei Comuni di cui sopra e le peculiarità del contesto sociale ed economico dei medesimi territori;

Considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus;

Ritenuto necessario, in forza del principio di precauzione, e delle indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali, adottare provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone fisiche nonché alla sospensione di alcune attività con sede nel territorio predetto, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del contagio, sia all'interno che al di fuori dei Comuni interessati;

Valutato di stabilire le misure restrittive per il contenimento del contagio previste sulle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per il territorio dei comuni sopra citati;

Dato atto che restano ferme le misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus Covi -19 già vigenti;

Vista l'intesa raggiunta con le Prefetture di Firenze, Grosseto, Pisa e Lucca, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento;

Sentiti i Sindaci di tutti i Comuni sopra detti;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

a) per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con riferimento ai Comuni di:

- Firenzuola (FI)
- Scarlino (GR)
- Santa Luce (PI)
- Castellina Marittima (PI)
- Viareggio (LU)

sono adottate, a decorrere da lunedì 15 marzo 2021 e fino a domenica 21 marzo compresa, eventualmente reiterabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per le zone caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato;

b) sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio dei Comuni di cui alla lettera a) per sottoporsi alle vaccinazioni anti-COVID.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore lunedì 15 marzo ed è valida fino a domenica 21 marzo compresa.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Sindaco del Comune di:
 - Firenzuola (FI)
 - Scarlino (GR)
 - Santa Luce (PI)
 - Castellina Marittima (PI)
 - Viareggio (LU)
- al Presidente della Provincia di Firenze, Grosseto, Pisa e Lucca;
- al Prefetto di Firenze, Grosseto, Pisa e Lucca;
- all'Az. USL
- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della

legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente

Eugenio Giani

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624